

Relazione illustrativa

Articolo 1

(Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati)

La disposizione introduce, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che porterà progressivamente a una profonda semplificazione della dichiarazione dei redditi.

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Con l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 1 è previsto un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell'Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. Progressivamente, negli anni successivi, le stesse informazioni potranno essere rese disponibili per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3 del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2014.

La norma in commento stabilisce che le modalità tecniche per consentire al contribuente, nonché agli intermediari, di accedere ai dati da confermare o modificare vengano individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Con l'introduzione del comma 3-*ter* all'articolo 5 viene previsto che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità "semplificata".

Articolo 2

(Estensione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA)

Al comma 1 la disposizione prevede che nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA.

Pertanto, dal 2024, progressivamente, l'adempimento dichiarativo in modalità semplificata potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari, ad esempio, di redditi diversi di natura finanziaria ovvero che abbiano effettuato investimenti all'estero.

Le tipologie reddituali che, per ciascun anno d'imposta, potranno essere incluse nel modello semplificato, saranno stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia con il quale è approvato tale modello.

La progressiva implementazione delle categorie di soggetti che potranno avvalersi del modello 730 comporterà che la dichiarazione semplificata sarà accessibile da parte di tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA, mentre il modello Redditi sarà riservato ai soli soggetti titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti).

L'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, riconosce ai contribuenti privi di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio e titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, di effettuare direttamente, sulla base del risultato finale della dichiarazione dei redditi, il pagamento mediante F24 delle imposte dovute, ovvero chiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso, se dalla dichiarazione dei redditi emerge un credito.

La norma in commento, al comma 2, consente al contribuente che presenta il modello 730, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, di chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno) di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

La disposizione, pertanto, estende ai contribuenti con un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio la facoltà finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d'imposta.

Articolo 3

(Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio)

In un'ottica di semplificazione, la norma esonera i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. "forfettari" o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

Tale esonero trova ragione nella circostanza che, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, tutti i soggetti che aderiscono al regime forfettario sono tenuti ad assolvere gli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, così come previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, da ultimo modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. "Decreto PNRR 2").

Articolo 4

(Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili)

Il soggetto passivo ai fini dell'IVA può affidare a terzi la tenuta e la conservazione dei libri, registri, scritture e documenti prescritti dalla legge.

In tal caso, egli deve presentare, ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 633/1972, dichiarazione da cui risulti il luogo e il soggetto presso cui sono tenuti e conservati i predetti registri e documenti, utilizzando l'apposito Modello "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva".

Nel caso in cui egli decida di revocare il predetto incarico, sarà tenuto a denunciare, entro trenta giorni, all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente conferito e il nuovo luogo di deposito delle scritture.

Può tuttavia accadere che il contribuente non effettui quest'ultima dichiarazione ovvero, pur non revocando formalmente l'incarico, lo stesso si renda irreperibile o moroso nei confronti del depositario, per cui quest'ultimo intenda recedere dal medesimo incarico.

In tali circostanze, l'attuale normativa non prevede la possibilità per il depositario delle scritture di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente ricevuto.

Al fine di evitare che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato e di consentire a quest'ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente, la norma prevede che il depositario stesso, previa comunicazione al proprio assistito, possa trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico.

Per una maggior tutela del soggetto passivo, la dichiarazione presentata dal depositario è altresì resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 5

(Riorganizzazione degli indici di affidabilità fiscale)

La disposizione prevede che, nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli indici sintetici di affidabilità fiscale, siano, altresì, svolte attività anche finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli indici stessi al fine di garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Considerato che il comma 2-bis fa riferimento al comma 2, sugli esiti delle relative attività è sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 della medesima norma.

Articolo 6

(Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli indici di affidabilità fiscale)

La norma è finalizzata a ridurre gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti connessi con la compilazione dei modelli ISA.

La disposizione semplifica l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA da parte dei contribuenti tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. In particolare, viene previsto che l'Agenzia delle entrate renda disponibili ai predetti contribuenti, ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso

contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei predetti indici.

La disposizione prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.

Viene, inoltre, stabilito che con gli stessi provvedimenti del direttore dell'Agenzia che annualmente approvano i modelli ISA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, si riducono progressivamente i dati richiesti, eliminando quelli non indispensabili per il calcolo del punteggio ISA. Con i medesimi provvedimenti viene, inoltre, prevista l'implementazione del set di variabili che l'Agenzia annualmente trasmette ai contribuenti e agli intermediari con i dati delle Precompilate ISA.

Articolo 7

(Disponibilità dei programmi informatici per gli indici di affidabilità fiscale)

La norma, individuando un apposito termine, anticipa i tempi entro i quali l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

La disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi e gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici entro il mese di aprile relativamente all'anno 2024, ed entro il giorno 15 del mese di marzo a partire dal 2025.

Articolo 8

(Scadenza dei versamenti rateali delle imposte)

La norma interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che definisce le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte. Le disposizioni decorrono dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 20 dispone, tra l'altro, che la possibilità di avvalersi della rateazione dei versamenti fino al mese di novembre sia subordinata all'opzione del contribuente da esercitarsi in sede di dichiarazione periodica. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, la modifica normativa di cui al comma 1, lettera a), intende riconoscere il comportamento concludente in sede di versamento, eliminando l'obbligo di esercizio dell'opzione e ampliare la dilazione dei pagamenti aggiungendo un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre.

Inoltre, il comma 4 del predetto articolo 20 prevede attualmente termini differenziati di versamento per i contribuenti titolari e non titolari di partita IVA, stabilendo che *“i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti”*. Sempre nell'ottica di semplificare gli adempimenti, con

la disposizione di cui al comma 1, lettera b) viene disposta l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. Per effetto della modifica, entrambe le categorie di soggetti potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.

Articolo 9

(Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo)

La norma incrementa a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, può rimandare il versamento al periodo successivo. I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

La norma, inoltre, consente cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo poco significativo (100 euro).

La disposizione in commento consente di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo e quindi semplifica gli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.

La norma, infine, intervenendo sull'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, produce i seguenti effetti:

- unifica al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta;
- stabilisce che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo. All'attualità, invece, la formulazione del citato comma 2-bis prevede che le ritenute operate nel mese di dicembre siano versate entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- ne estende l'applicazione a tutte le ritenute sui redditi di lavoro autonomo.

Articolo 10

(Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)

La disposizione in esame prevede che, nei mesi di agosto e dicembre, l'Agenzia delle entrate sospenda l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di *compliance*.

Articolo 11

(Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali)

La disposizione modifica l'articolo 2, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 322 del 1998, anticipando dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Per i soggetti IRES il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese

successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Tale modifica consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti.

La disposizione, inoltre, consente di anticipare i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni.

La norma, infine, consente di anticipare l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure software.

La norma prevede che dall'anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP possono essere presentate a partire dal 1° aprile, fermo restando il termine del 30 aprile per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata. Analoga disposizione è prevista per il modello 770, che potrà essere presentato a partire dal 1° aprile fino al 31 ottobre di ciascun anno. La modifica decorre dall'anno 2025.

Articolo 12

Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)

L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

L'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, da ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2022, ha stabilito che l'invio al Sistema Tessera Sanitaria sia effettuato entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023 ed entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, con la disposizione normativa si introduce il principio per cui, a partire dal 2024, gli invii dei dati delle spese sanitarie abbiano una cadenza semestrale.

I termini puntuali per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono demandati ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 13

(Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione)

In linea con l'affermarsi di un indirizzo giurisprudenziale, la disposizione stabilisce un principio applicabile a tutti i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali permane l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali. In particolare, è previsto che la mancata indicazione in tali dichiarazioni dei crediti d'imposta esistenti non comporta la decadenza dal beneficio. Restano ferme, tuttavia, le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, derivanti dalla mancata registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) dei crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento. La disposizione precisa, infine, che non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 14

(Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità)

La disposizione normativa prevede, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale, l'incremento:

- da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Considerato che il comma 12 dell'articolo 9-*bis* oggetto di modifica prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).

Articolo 15

(Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA)

La disposizione è volta a semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi. In particolare, sono disposti i seguenti interventi:

1. con il comma 1 è previsto che, al fine di semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei

- dati personali che approvano i modelli dichiarativi, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni. Al medesimo comma è disposto, inoltre, che con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi. In particolare, sarà escluso l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d'imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione cd. "esterna" mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche se cedibili. Tale previsione non si applicherà ai crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d'imposta industria 4.0 ai fini del PNRR), ai crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai crediti d'imposta ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nonché ai crediti d'imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti. Per tali crediti per i quali continuerà a essere prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, sarà comunque esclusa l'indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
2. con il comma 2 viene modificato il comma 36-*vicies-ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il comma in esame prevede la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative stabilite dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. La modifica proposta elimina l'obbligo di indicare tali informazioni nelle predette dichiarazioni, ferma restando l'agevolazione in tema di sanzioni;
 3. con il comma 3 sono semplificate le modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale civile e fiscale (denominato SIIQ e SIINQ) previsto dall'articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. La proposta, in particolare, consente di esercitare l'opzione tramite la dichiarazione dei redditi, senza la necessità di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Articolo 16

(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

La disposizione consente in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770, in quanto la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate tiene luogo della dichiarazione dei sostituti d'imposta per i medesimi dati. Per il carattere sperimentale, l'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025. Infine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione.

Articolo 17

(Addebito in conto dell'I24 con scadenze future)

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari fiscali, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), si prevede la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto. L'Agenzia procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento (in particolare, mediante il cd. servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia). Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative della misura in commento.

Articolo 18

(Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA)

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed offrire la più ampia gamma di strumenti di pagamento presenti sul mercato, comprese le carte di credito, la disposizione prevede la possibilità di affiancare progressivamente alle attuali modalità anche le funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA, ad esempio per il pagamento di deleghe conferite in via telematica all'Agenzia delle entrate, ovvero per il pagamento di importi predeterminati mediante avviso. Nell'ampliare la gamma di strumenti di pagamento offerti ai contribuenti, resta comunque fermo l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari in termini di funzionamento della struttura di gestione, di rendicontazione e riversamento agli enti percettori, di monitoraggio e rendicontazione delle entrate. In questo senso appare necessario, anche per ragioni di semplificazione, speditezza e coerenza sistematica, intervenire sulla norma di cui all'art. 5 del CAD, e affidare ad uno

o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentite la RGS e il Dipartimento della Trasformazione digitale, la definizione degli aspetti tecnico-operativi e il perimetro progressivo di applicazione delle nuove modalità di pagamento.

Articolo 19

(Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA)

Con la norma in esame viene previsto che l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione.

Con l'introduzione del comma 1-bis è previsto che, a partire dal 2024 con riferimento al periodo d'imposta 2023, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate siano utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione. In questo modo tali contribuenti, tra i quali rientrano anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, e gli intermediari da loro delegati potranno disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

È previsto, inoltre, che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e per i dati modificati si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

Infine la norma, introducendo il riferimento al nuovo comma 1-bis anche nel successivo comma 3 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014, prevede che l'accesso alla dichiarazione precompilata elaborata per la nuova platea potrà essere effettuato direttamente dai contribuenti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

Articolo 20

(Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata)

La norma prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle

entrate, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, rende disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione dei redditi precompilata.

L'articolo 3, comma 4, del citato decreto prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Al fine di incrementare le informazioni a disposizione dell'Amministrazione finanziaria rendendo così più completa la dichiarazione dei redditi precompilata e consentendo al contribuente di accettarla e beneficiare dei vantaggi previsti in termini di controlli, con la disposizione in commento si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i termini e le modalità per trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese detraibili e deducibili, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, potrà essere introdotta, nei confronti del Gestore dei servizi energetici spa (GSE), la trasmissione dei dati relativi ai proventi corrisposti al responsabile dell'impianto, persona fisica, che ha optato per la vendita dell'energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico, risultata esuberante rispetto ai propri bisogni energetici.

Articolo 21

(Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia)

La disposizione in esame mira a razionalizzare e semplificare la procedura per il conferimento delle deleghe che gli intermediari ricevono dai propri assistiti. In particolare, la norma:

- uniforma la procedura di conferimento della delega. Con un'unica operazione sarà, infatti, possibile per i contribuenti delegare l'utilizzo di uno o più servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- prevede la necessità che il delegante individui puntualmente i servizi per i quali intende conferire la delega. Ciò al fine di garantire la piena consapevolezza del contribuente in merito alle scelte effettuate;
- semplifica il lavoro dei professionisti, fissando un termine unico di scadenza per l'utilizzo, da parte degli stessi e nell'interesse del contribuente, dei servizi da quest'ultimo delegati (il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita), salvo revoca espressa;
- specifica che gli intermediari designati sono tenuti a comunicare, con modalità esclusivamente telematica, la rinuncia alla delega agli stessi conferita.

La norma demanda, infine, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di attuazione delle semplificazioni introdotte.

Articolo 22

(Rafforzamento dei servizi digitali)

La disposizione è volta ad implementare servizi digitali esistenti ovvero introdurre nuovi servizi digitali attraverso cui consentire ai contribuenti di ottemperare in modo più semplice e diretto agli adempimenti fiscali senza la necessità di produrre o scambiare con l'Amministrazione fiscale documenti analogici ovvero doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, la proposta prevede che siano sviluppati servizi digitali per:

- a) potenziare i canali di assistenza a distanza;
- b) consentire la registrazione delle scritture private;
- c) consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
- d) consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
- e) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
- f) l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

L'obiettivo è quello di sviluppare servizi attraverso cui il contribuente possa gestire tutte le fasi del processo riferito allo specifico adempimento.

La disposizione demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell'Unione Europea.

Articolo 23

(Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale)

La disposizione è volta ad implementare l'area riservata (comunemente conosciuta come "cassetto fiscale") dei contribuenti su due fronti:

- a) esponendo nello stesso, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate;
- b) consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale.

La disposizione demanda a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell'Unione Europea.

Articolo 24

(Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software)

La disposizione è volta a semplificare e rendere meno oneroso, per gli operatori IVA obbligati, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante l'utilizzo di soluzioni esclusivamente software che garantiscano la sicurezza e inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.

Le predette soluzioni software possono essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento: questa integrazione porta all'unificazione dello strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento, semplificando ed efficientando la gestione dell'attività commerciale e rendendo meno onerosi gli adempimenti fiscali.

Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni software.

Articolo 25

(Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari)

Ai fini della semplificazione delle modalità di deposito dei Tipi di Frazionamento presso i Comuni, la norma dispone che l'attività attualmente effettuata dai professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento catastale venga effettuata direttamente, con modalità telematiche, direttamente dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei Tipi di Frazionamento sul Portale per i Comuni, e contestuale comunicazione al Comune interessato, prevedendo in sede di prima applicazione un messaggio automatico di posta elettronica certificata, prima della loro approvazione e registrazione negli atti del catasto.

Articolo 26

(Disposizioni finanziarie)

Prevede la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 13.